



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N°122 del 15/07/2020 registro generale

N.30 del Servizio

Oggetto:

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO PER I GENITORI, AI SENSI EX ART. 25, COMMI 1 E 2, DEL D.L. N. 18/2020 E DL 19 MAGGIO 2020, N. 34 (DECRETO RILANCIO), NELL'AMBITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, ALLA DIPENDENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTI, SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE SIG.RA A.R.

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di luglio nel proprio ufficio.

Determina N°122 del 15/07/2020

Oggetto : OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO PER I GENITORI, AI SENSI EX ART. 25, COMMI 1 E 2, DEL D.L. N. 18/2020 E DL 19 MAGGIO 2020, N. 34 (DECRETO RILANCIO), NELL'AMBITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, ALLA DIPENDENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTI, SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE SIG.RA A.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il termine del 31 marzo 2020 per l'approvazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 - All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), fissato dal D.M. 13 dicembre 2019, prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 ed al **31 luglio 2020** dalla legge di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 n. 27 del 24/04/2020 (pubblicata sulla G.U. N. 110 del 29/04/20) e che, per il medesimo periodo, è autorizzato il ricorso l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento, esclusa l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi caratteristica di somma urgenza;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 7 del 14/01/2020, con la quale sono stati forniti ai Responsabili dei servizi gli appositi indirizzi per la gestione durante l'esercizio provvisorio;

Viste, in materia di congedo parentale straordinario attribuibile ai genitori in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, le molteplici norme emanate a partire dal mese 03 c.a e in particolare, relativamente alla proroga di cui al DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che ha portato la durata massima del congedo a 30 giorni complessivi, continuativi o frazionati, fruibili fino al 31/07/2020 (concedendo ulteriori 15 gg rispetto ai 15 già precedentemente autorizzati), preso atto dell'assenza di un chiarimento giurisprudenziale univoco in merito all'applicabilità di tale norma ai pubblici dipendenti.

Dato atto della necessità, al fine di venire incontro alle richieste avanzate da alcuni dipendenti dell'Ente relativamente alla fruizione di tale secondo periodo di congedo a decorrere dal corrente mese, di autorizzare la fruizione dell'istituto in argomento, con riserva in autotutela di operare un eventuale concordato successivo recupero solo qualora precisazioni in sede di conversione del citato DL NR.34 o con disposizioni analoghe ne rendessero illegittima la fruizione,

Vista nello specifico la richiesta inoltrata dalla dipendente P.A., inquadrata nella categoria C (C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, relativa alla fruizione di un periodo di congedo parentale straordinario di gg. 9 riferito alle gg. 1.3,8.10.15,17,22.24.29 giugno c.a,, congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 151/200;

Rilevato altresì che, ai fini del diritto, ai sensi art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e successiva legge di conversione:

- la fruizione del congedo parentale straordinario in oggetto è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- il limite d'età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 e s.m.i., iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- i genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto ad astenersi dal lavoro dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- tutte le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari;
- lo specifico congedo e la relativa indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano usufruendo di analoghi benefici;
- l'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro;

Osservato che la dipendente ha 2 figli minori di 12 anni (date di nascita: 28/10/2011 e 25/06/2009);

Viste le dichiarazioni fornite dalla dipendente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardanti il possesso dei requisiti e le modalità di fruizione del congedo rispetto all'altro genitore, come previsto dalla richiamata normativa;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della scrivente Responsabile di Area ai sensi del Decreto n.9 del 30/04/2020;

D E T E R M I N A :

- 1) di riconoscere alla dipendente A.R., inquadrata nella categoria C (C.C.N.L. 31/03/1999), con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, il CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO sancito dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, e prorogato con DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), come da richiesta dell'interessata acquisita al fascicolo della presente, riferito alle gg. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 luglio c.a., per un totale di n.11 giorni;
- 2) di precisare che, sulla scorta delle motivazioni in premessa esposte e con la presente fatte proprie, il congedo di cui al punto sub.1) viene accordato con riserva per l'Ente di operare in autotutela un eventuale concordato successivo recupero qualora precisazioni in sede di conversione del citato DL NR.34 o disposizioni analoghe ne rendessero illegittima la fruizione,
- 3) di prendere atto che alla stessa per il predetto periodo di assenza spetta il 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, coperto da contribuzione figurativa e che la regolarizzazione dello stesso avverrà a valere sulla mensilità di luglio c.a.

4) di notificare copia della presente alla dipendente interessata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

LUISELLA BONAUDO